

## RESOCONTO DI UN WEBINAR SU «CREDIT SCORING E DECISIONE AUTOMATIZZATA»\*

di **Violetta GARGANI \*\***

### ABSTRACT

*Lo scritto offre una sintesi di un webinar sulle implicazioni della sentenza della Corte di Giustizia Europea (CGUE) del 7 dicembre 2023, caso C-634/21, conosciuta come sentenza Schufa. In termini generali, sono emerse le diverse questioni problematiche e la complessità dell'integrazione del credit scoring nelle moderne pratiche finanziarie nonché la necessità di un dialogo continuo tra tecnologia e regolamentazione per garantire trasparenza e giustizia nel processo decisionale automatizzato.*

*In particolare, il Dott. Grasso ha analizzato i dettagli tecnici e legali del credit scoring, evidenziando come tale pratica influenzi significativamente le decisioni finanziarie e richieda pertanto una regolamentazione attenta per proteggere i diritti degli individui. Ha inoltre rimarcato l'importanza del rispetto delle garanzie previste dal GDPR quando si applicano tali pratiche. Il Dott. Parenzo ha trattato il tema della "spiegabilità algoritmica" quale punto decisivo per la comprensione e la legittimità delle decisioni automatizzate e ha messo in luce come il diritto alla spiegazione sia essenziale per permettere agli individui di contestare le decisioni prese sulla base del credit scoring.*

### SOMMARIO

1. **Parte 1** ..... 1
2. **Parte 2** ..... 2
3. **Parte 3** ..... 3

### 1. PARTE 1

Questo breve scritto prova ad offrire una sintesi di una recente e meritoria iniziativa dell'Osservatorio sul diritto privato delle Corti europee ([www.cortieuropee.eu](http://www.cortieuropee.eu)), un gruppo di ricerca, fondato nel 2020 presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma Tre, che

raccoglie studiosi di diversi atenei attorno alla giurisprudenza europea.

L'Osservatorio organizza, tendenzialmente con cadenza mensile, webinar di commento alle più rilevanti decisioni della Corte di Giustizia e della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e il 6 marzo 2024 si è svolto un incontro su «Credit scoring e decisione automatizzata», dedicato alle valutazioni del merito creditizio alla luce della sentenza della CGUE del 7 dicembre 2023, C-634/21 (c.d. sentenza Schufa).

Il webinar, brillantemente coordinato dalla Professoressa Maddalena Rabitti, ordinaria di Diritto dell'economia presso l'Università degli Studi Roma Tre, si è articolato in due interventi, nei quali i Dottori Alfio Guido Grasso, ricercatore a tempo determinato in Diritto privato presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Catania, e Beniamino Parenzo, assegnista di ricerca in Diritto privato presso il Dipartimento di Economia dell'Università Ca' Foscari Venezia, hanno approfondito le ripercussioni della sentenza sulla disciplina della referenza creditizia.

Il provvedimento esaminato, reso dalla CGUE in sede di rinvio pregiudiziale, è considerato una pietra miliare nell'ambito del *credit scoring* algoritmico, in quanto fornisce alcune importanti linee interpretative per determinare se tale pratica sia o meno assimilabile ai «processi decisionali automatizzati», disciplinati dall'art. 22 del Reg. UE 679/2016 (c.d. GDPR).

Il *credit scoring* rappresenta un modello di valutazione matematico-statistico del rischio, utilizzato per misurare la solvibilità di un cliente sulla base di fonti interne all'intermediario.

Se tradizionalmente questo modello suscitava scarso interesse nel mondo giuridico – in quanto considerato solo nella sua dimensione procedurale interna all'istituto bancario – è ormai innegabile, come testimoniano le linee guida EBA sul

\* Resoconto del webinar sul diritto privato delle Corti europee (interno al Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Roma Tre) dal titolo "Credit scoring e decisione automatizzata alla luce della sentenza CGUE del 7 dicembre 2023 (C-634-/21, c.d. Sentenza Schufa)"

\*\* Dottoranda di ricerca - Università degli Studi della Tuscia.



monitoraggio e la gestione del credito, che esso abbia assunto una certa rilevanza anche in termini di incidenza sui diritti della persona, da cui deriva un'esigenza di regolamentazione di questo fenomeno nonché la necessità di un coordinamento tra il GDPR e le normative concorrenti che disciplinano simili procedure (tra cui il Data Act e la direttiva UE sul credito al consumo).

Nel dettaglio, la Corte di Giustizia ha analizzato la natura del processo decisionale automatizzato e il suo rapporto con il GDPR in una pronuncia che mette in evidenza la complessa relazione tra le pratiche digitali – in particolare quelle impiegate dalle agenzie di informazioni creditizie – e i diritti e le libertà personali garantiti dal GDPR.

## 2. PARTE 2

Il Dottor Alfio Guido Grasso, dopo una preliminare descrizione delle tecniche di funzionamento del *credit scoring*, ha esposto gli aspetti fattuali della controversia.

La vicenda nasce in Germania (nella regione dell'Assia) e vede coinvolte, come parti in causa, la società privata tedesca Schufa (nota agenzia di valutazione del merito creditizio) e un cittadino tedesco. La controversia ha origine dal rifiuto da parte di una banca di concedere un prestito al cittadino, al quale l'agenzia Schufa aveva attribuito, all'esito di una procedura di *credit scoring*, un punteggio negativo. A seguito di tale diniego, il richiedente, per ottenere maggiori informazioni in merito alle modalità di calcolo del c.d. *credit score*, si rivolse all'agenzia Schufa, la quale si limitò a comunicare al privato il punteggio assegnatogli, invocando, per il resto, il segreto professionale. Il cittadino tedesco contestò allora la legittimità di tale rifiuto dinanzi all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, sostenendo che tale comportamento fosse in contrasto con il regime di protezione dei dati e domandò pertanto all'Autorità di ingiungere a Schufa il rilascio di informazioni più dettagliate. L'Autorità Garante, ritenendo non dimostrato che Schufa avesse violato i requisiti prescritti dall'art 31 della legge tedesca sulla protezione dei dati personali, respinse la domanda, con un provvedimento che fu impugnato dinanzi al Giudice amministrativo di Wiesbaden. Il Tribunale, in sede di rinvio

pregiudiziale, si rivolse alla CGUE, chiedendo di chiarire se, qualora il *credit scoring* svolga un ruolo decisivo nella decisione relativa alla concessione di un credito, lo stesso debba essere considerato, di per sé, un «processo decisionale automatizzato» ai sensi dell'art. 22, par. 1, del GDPR.

Il Giudice del rinvio, nella sentenza presa in esame, ha risposto positivamente al quesito, ritenendo dunque applicabile l'art. 22 GDPR anche alle procedure di *credit scoring*, essendo queste ultime assimilabili ai processi decisionali automatizzati di cui alla disposizione precedente.

La decisione si fonda, essenzialmente, su due ordini di ragioni: da un punto di vista fattuale, infatti, non può essere trascurata l'importanza che le procedure di *credit scoring* algoritmico rivestono nelle moderne relazioni tra gli intermediari finanziari e i loro clienti, mentre, da un punto di vista strettamente giuridico, occorre tenere nella massima considerazione i notevoli rischi, in termini di lesione dei diritti della persona, che si collegano alle decisioni automatizzate.

Il Dottor Grasso, nel corso del suo intervento, ha poi messo in luce i tre elementi evidenziati dalla Corte di Giustizia, necessari all'individuazione di un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, ovvero:

- a) la presenza di una decisione. La nozione di decisione non è definita dal GDPR ma è possibile ricavarla dalla formulazione del Considerando 71, dal quale emerge una portata ampia del termine, tanto da potervi includere atti di varia natura, compreso il risultato del calcolo della solvibilità di un soggetto, espresso sotto forma di tasso di probabilità;
- b) la circostanza che la decisione sia «fondata esclusivamente su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione»;
- c) il fatto che tale decisione produca «effetti giuridici» riguardanti la persona o che comunque incida «in modo significativo» sulla stessa.

Accertata la sussistenza di tali requisiti nel caso di specie, la Corte di Giustizia UE ha affermato che «il calcolo automatizzato, da parte di una società che fornisce informazioni commerciali, di un tasso di probabilità basato su dati personali relativi a una persona e riguardanti la capacità di quest'ultima di



onorare in futuro gli impegni di pagamento costituisce un “processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche”, ai sensi di tale disposizione, qualora da tale tasso di probabilità dipenda in modo decisivo la stipula, l’esecuzione o la cessazione di un rapporto contrattuale con tale persona da parte di un terzo, al quale è comunicato tale tasso di probabilità».

Accertato che il c.d. *credit scoring* rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 22 GDPR, si ricava che tale procedura è sostanzialmente vietata, salva l’applicazione di una delle numerose eccezioni previste dal par. 2 della stessa disposizione. In ogni caso, è necessario che sia assicurato il rispetto delle specifiche garanzie previste dall’art 22, par. 3 e 4, concernenti i diritti dell’interessato.

A livello operativo, questo comporta che il titolare della tenuta di *credit scoring*, per sottrarsi a tale divieto, debba invocare una delle circostanze di cui al par. 2 dell’art. 22 e sia tenuto a predisporre le misure appropriate per garantire le garanzie di cui ai par. 3 e 4.

Il Dottor Grasso ha poi sottolineato la rilevanza di due ulteriori disposizioni, le quali, insieme agli art. 22 e 35 del GDPR, compongono la disciplina delle procedure di valutazione automatizzata e predispongono una serie di garanzie a favore del soggetto interessato. Si tratta, in particolare, degli artt. 5 e 6, relativi alla liceità, correttezza e trasparenza dei metodi di trattamento dei dati personali.

Infine, il Dottor Grasso ha evidenziato l’esistenza di nuove modalità di *credit scoring*, che tengono in considerazione fattori quali la regolarità nei pagamenti, la morosità e l’insolvenza, nonché dati ulteriori, che non hanno un’immediata coerenza con le richieste del cliente, come, ad esempio, le informazioni raccolte dai *social media* e dalla cronologia degli acquisti *online*.

### 3. PARTE 3

Ha proseguito l’incontro il Dottor Beniamino Parenzo, con un intervento dal tono vagamente critico, che egli stesso ha riassunto con l’espressione «nessuna nuova da Lussemburgo». La relazione si è concentrata sul tema della spiegabilità algoritmica, che la Corte, malgrado ne avesse avuto l’occasione, non ha approfondito nella decisione in

esame. Il tema della spiegabilità costituisce la necessaria premessa di qualsiasi ragionamento, anche di natura rimediabile, in ordine alla legittimità delle tecniche di *credit scoring* algoritmico. Infatti, laddove non vi fosse una reale comprensione del funzionamento dell’algoritmo, mancherebbe un ineludibile tassello. Per questa ragione il Dottor Parenzo definisce la spiegabilità algoritmica «postulato di azionabilità di qualsivoglia tutela».

L’intervento ha affrontato due questioni centrali: la prima riguarda la possibilità o meno di classificare il *credit scoring* come processo decisionale automatizzato. La seconda concerne il tema, assai dibattuto, del diritto alla “spiegazione” dell’algoritmo.

Quanto al primo quesito, il Dottor Parenzo ritiene che sia possibile rispondere – in armonia con quanto statuito dalla CGUE – in modo affermativo.

Il nodo problematico della vicenda, secondo il Dottor Parenzo, consiste nello scollamento tra il soggetto che fattualmente adotta la decisione in merito al finanziamento – la banca – e il soggetto terzo – l’agenzia di credito Schufa – che crea il profilo del cliente e ne fornisce una valutazione, la quale si pone, rispetto alla finale decisione dell’intermediario, come mero «atto preparatorio».

Tuttavia, sebbene il provvedimento della banca e il *credit scoring* operato dall’agenzia formino due atti autonomi e distinti, la Corte di Giustizia, ricorrendo ad una concezione ampia di «decisione», ha incluso in tale categoria anche l’atto preparatorio di valutazione del merito creditizio, nel caso in cui tra quest’ultimo e quello adottato dall’intermediario sussista un nesso di causalità. A questo proposito il Dottor Parenzo ha sottolineato come l’assimilazione di tali atti preparatori a delle vere e proprie decisioni sia l’unica soluzione per consentire, anche in ordine al *credit scoring*, l’esercizio del diritto di accesso *ex art 15* GDPR.

In sintesi, il dilemma cruciale sembra consistere nel “cortocircuito” che si verifica ogni qualvolta il soggetto chiamato a decidere (la banca) non sia in possesso delle informazioni, le quali sono invece nella disponibilità di un ente (l’agenzia di *scoring*) privo di qualsivoglia potere decisionale in ordine alla concessione del credito.

A conclusione del suo intervento, il Dottor Parenzo ha affrontato l'importante questione della spiegabilità algoritmica, tema che, a parer suo, non è stato adeguatamente tenuto in considerazione dalla CGUE nel provvedimento in esame.

Il diritto alla spiegazione o alla leggibilità algoritmica automatizzata, come sottolineato dal relatore, non può essere revocato in dubbio. Esso può non solo rinvenirsi nelle maglie degli artt. 1, 3, 4 e 5 del GDPR – nelle parti in cui impongono al titolare di rendere informazioni significative sulla logica utilizzata nella decisione automatizzata – ma si deve altresì ritenere implicitamente postulato da quanto sancito all'art 22 par. 3 del GDPR. Il quesito che al limite è possibile porsi è quale sia l'effettiva consistenza di tale diritto e cioè quali siano le informazioni da comunicare all'interessato per soddisfare il suo «diritto ad una spiegazione». Il Dottor Parenzo ha fornito una risposta breve quanto esauritiva: «Quanto basta per esercitare il diritto alla contestazione». In soccorso, giunge l'ordinanza 14381/2021 della Corte di Cassazione, dalla quale emerge che al fine di una spiegazione esaustiva devono essere resi conoscibili «gli schemi esecutivi dell'algoritmo e gli elementi considerati»; ancora la stessa Corte, in una successiva pronuncia (28358/2023), ha chiarito che, al fine di rendere edotto l'interessato circa lo «schema esecutivo» adottato, debbano essere resi noti «gli elementari non ulteriormente scomponibili passaggi univocamente interpretati dall'esecutore e conducenti a un unico risultato». Il relatore ha poi osservato che, se questa è la forma che una significativa spiegazione dovrebbe assumere, l'AI Act sembrerebbe fare «un passo indietro». L'art 68 infatti, il quale dovrebbe sancire un diritto alla spiegazione, appare nel lessico utilizzato ben più limitato, omettendo peraltro di menzionare l'elemento che la Corte definisce come «schema esecutivo» dell'algoritmo.

Tuttavia, ha evidenziato il Dottor Grasso, è possibile individuare un'ancora di salvezza nell'ultimo par. dell'art. 68 del Regolamento, nella parte in cui esclude l'applicabilità della stessa disposizione qualora il diritto alla spiegazione sia già previsto da altro atto normativo dell'Unione. Dunque, si potrebbe sostenere che il diritto alla spiegazione di cui al GDPR, ricavabile dal combinato disposto

dell'art 22, par. 3 e 15, non ne modifichi la sua portata, perché esso è distinto rispetto al diritto alla spiegazione di cui all'art. 68 dell'AI Act.